

GERMANI S.P.A.

CODICE ETICO

E

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

**Ai sensi del D.LGS n°231/2001 e successive modificazioni e
integrazioni**

GERMANI S.P.A.

San Zeno Naviglio (BS)

Via Volta , 8

Cap 25010

INDICE

Premessa	Pag.3
Parte I: Codice Etico	Pag. 7
1. La Missione Aziendale.....	Pag. 8
2. I Valori e la Responsabilità Sociale d’Impresa	Pag. 9
3. I Principi Etici nelle relazioni col personale	Pag. 11
4. Criteri di Condotta nei confronti dei clienti	Pag. 12
5. Criteri di condotta nei confronti dei fornitori	Pag. 13
6. Selezione e gestione delle risorse umane	Pag. 13
7. Sistema di controllo interno e modalità di attuazione del Codice Etico ...	Pag. 16
8. Sistema sanzionatorio	Pag. 17
Parte II: Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
1. Premessa e Quadro normativo	Pag. 18
2. Capitolo Generale	Pag. 20
2.1 Descrizione della realtà aziendale e assetto organizzativo	Pag. 20
2.2 Il Modello di organizzazione Gestione e Controllo ex Dlgs 231	Pag. 23
2.2.1 Mappa delle aree aziendali a rischio	Pag. 23
2.2.2 Adeguamenti dei processi e mitigazione del rischio	Pag. 24
2.3 Organizzazione dell’Organo di Vigilanza	Pag. 25
2.4 Sistema disciplinare	Pag. 26
2.5 Piano di formazione e Comunicazione	Pag. 27

Allegati.

Allegato n. 1. Codice di comportamento ex. L.231 della Società Germani Spa

Allegato n. 2. Procedure di segnalazione per illeciti e irregolarità- *Whistleblowing*

Allegato n. 3. Corsi di Formazione 2020, 2021, 2022, 2023.....

Allegato n. 4 . Decreto Legislativo 231/01 e mappatura dei reati a rischio Pag.29

Allegato n. 5 Aggiornamenti Modello Organizzativo in relazione a Covid 19 Pag.67.

Codice Etico e Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo ai sensi L.231

1. Premessa

La società inizia la propria attività di autotrasporto di merci per conto di terzi il 6 dicembre 1979, e successivamente anche l'attività riferita al trasporto di rifiuti in genere a beneficio di soggetti terzi che svolgono servizio di pubblica utilità, in riferimento alla corretta gestione dei rifiuti.

Alla società **GERMANI S.P.A.** viene attribuito il numero REA : BS - 237344 , ed il codice fiscale e partiva IVA n° 01147940173.

La forma giuridica è Società per Azioni con socio unico.

La sede legale è costituita in San Zeno Naviglio (BS) Via Volta n° 8.

L'indirizzo di posta certificata è germani@pec.germanitrasporti.it

L' Azienda è gestita con un sistema di amministrazione tradizionale e un consiglio di amministrazione (C.d.A.) che una volta insediato rimane in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto.

La rappresentanza legale della Società, nei confronti di terzi ed in giudizio, è affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale sono conferiti la firma sociale nonché la facoltà di agire davanti a qualsiasi ente e Tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la Suprema Corte di Cassazione.

Il diritto di rappresentare la società spetta inoltre all' Amministratore Delegato nei limiti della delega ad egli conferita, nonché a coloro ai quali l'organo amministrativo della Società, di volta in volta, conferisca delega o procura.

Il collegio sindacale si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Le riunioni del C.d.A. si possono svolgere anche per audio e/o videoconferenza, secondo l'art. 18 dello Statuto.

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, e può altresì nominare Direttori Generali, Amministrativi e Tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, con l'attribuzione delle deleghe di rappresentanza specifica, tenuto conto il disposto normativo dell'art. 2381 comma 5 del Codice Civile.

La durata della società ha come termine ultimo il 31.12.2050.

L'oggetto sociale primario è l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, sia in Italia che all'estero. La Società può svolgere funzioni di casa e agenzia di spedizioni per trasporti via terra, mare e cielo.

In ragione dell'esercizio dell'autotrasporto, la società può esercitare attività di officina meccanica e di carrozzeria per la manutenzione dei propri mezzi.

Funzionalmente alla buona gestione aziendale è consentita ogni operazione commerciale, finanziaria, bancaria, immobiliare, ipotecaria su beni immobili e mobili. Può ricorrere, qualora sia ritenuto opportuno, a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, mediante la concessione delle opportune garanzie reali e personali.

Nella corretta concorrenza di mercato la società può esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate. Coordinamento e controllo che può avvenire anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli con contestuale assunzione di rappresentanze, quote d'azione in altre società con specifica esclusione delle imprese di intermediazione finanziaria e mobiliare.

Il capitale sociale deliberato è pari a €uro 17.000.000,00, di cui €uro 17.000.000,00 versato con parallele azioni del valore di 1,00 €uro cadauna.

La proprietà della società è in capo alla **MEGRANI S.R.L.**

Gli Amministratori ed il Procuratore sono:

- **Mauro Ferrari** – Presidente del Consiglio di Amministrazione - Amministratore Delegato e Rappresentante dell'Impresa;
- **Carlo Marcelli** – consigliere;
- **Luigi Ferrari** – consigliere;
- **Matteo Arcese** – consigliere;

Il Procuratore Speciale nominato con atti di specifica delega del 28/10/2010 e del 30/11/2012 è **Miglietta Alessio**, Datore di lavoro, Rappresentante dell'Impresa per quanto riguarda il rispetto normativo che regola la buona gestione dell'Impresa nel settore dell'autotrasporto, in connessione con la normativa che stabilisce regole per l'igiene e la tutela ambientale e la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro. Inoltre il Sig. Miglietta Alessio è preposto all'applicazione della normativa derivante dall'emergenza sanitaria/economico/sociale scaturita dalla pandemia denominata Coronavirus (vedi Parte II capitolo 3.3).

L'Organo di Vigilanza, ai sensi L.231, è composto da un organismo monocratico, nella persona del Dr. Giuseppe Malusà Rigobello.

L'impresa è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali al n° MI/001258 – Sezione Regionale della Lombardia – Milano.

L'azienda è in possesso delle seguenti certificazioni:

Data 1^ emissione	Data scadenza	Tipo di certificazione e normativa di riferimento
27/10/2005	18/10/2026	Sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015
05/02/2013	21/01/2025	Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
09/07/2020	28/06/2024	Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro OHSAS 45000:2018
02/12/2021	02/12/2024	SQAS, sistema di valutazione per la sicurezza e la qualità richiesto dall'Associazione europea delle industrie chimiche ai fornitori di servizi logistici;

L'azienda aderisce all'associazione ANITA.

Le figure di riferimento per l'applicabilità del presente documento sono:

- Il Legale Rappresentante, Amministratore Delegato , **Mauro Ferrari**
- Il Procuratore Speciale, Direttore Generale **Alessio Miglietta**;
- L'Organo di Vigilanza composto dal Dr. **Giuseppe Malusà Rigobello**.

Per inquadrare correttamente il **Codice Etico e Il Modello Organizzativo ex L.231** si deve fare riferimento agli obiettivi di Germani S.p.A.

L'azienda è stata creata per valorizzare l'autotrasporto multifunzionale nel rispetto delle norme generali Nazionali e Comunitarie, tenendo conto che:

- ✓ Lo spirito d'impresa non deve essere in contrasto con il rispetto del disposto normativo del settore (*Codice della Strada, Codice Ambientale, Codice Sicurezza luoghi di Lavoro, Rapporti con la Pubblica Amministrazione, etc. etc.*);

- ✓ Orientare le migliori gestionali coerentemente con la visione globale dei mercati d'interesse;
- ✓ Rendere partecipi i soci e i dipendenti con l'obiettivo di ottimizzare la gestione;
- ✓ Interagire con ogni Partner d'impresa per garantire al Committente il miglior servizio possibile;
- ✓ Consentire ai Soci, al Collegio dei Revisori, al C.d.A., ai Legali Rappresentanti, ai Procuratori, e all' Organismo di Vigilanza, ogni azione preventiva finalizzata alla tutela dell'interesse societario correlato dal rispetto normativo;
- ✓ Gestire in modo accurato ogni singolo documento, cartaceo e informativo, sia contabile che extracontabile, in ambito amministrativo, commerciale, fiscale, ambientale, infortunistico, contrattuale, etc., per preservare e garantire la posizione dell'azienda e del singolo soggetto che ne fa parte, ma anche per prevenire situazioni di dolosità comportamentale;

A fronte di ciò le finalità del presente documento sono quelle di:

- ***Individuare le responsabilità oggettive e soggettive*** in capo a tutti gli attori diretti e/o indiretti che partecipano, nei diversi ruoli, alla vita aziendale dell'Impresa **GERMANI S.P.A.**
- ***Promuovere in tutti i soggetti piena consapevolezza*** che ogni loro singola azione e/o omissione che possa generare una violazione di legge avrà un impatto anche sulla corretta funzionalità del sistema aziendale, di cui ogni uno di essi è parte, indipendentemente dallo specifico ruolo che la Società ha deciso di assegnargli.

Parte I CODICE ETICO

Introduzione

Il Codice Etico è la Carta costituzionale dell'azienda; una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione aziendale.

Il Codice Etico si rifà ai principi normativi Nazionali e Comunitari, alle Linee Guida di Confindustria e delle Associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto, alla tutela della sicurezza dei lavoratori, dei consumatori ed alla tutela dell'ambiente in generale.

La Società **GERMANI S.P.A.** si deve far promotrice verso i suoi soci, i suoi dipendenti, i partners, i clienti, i fornitori e ogni altra figura, privata o pubblica, di ogni iniziativa in affari tesa a tutelare i legittimi interessi di bilanciamento di ogni singola Parte, ma verificando che tutto ciò non vada contro ad alcuna norma.

Il **Codice Etico** favorisce il buon andamento aziendale, e stabilisce che la gerarchia d'impresa assolva il rispetto della fiducia reciproca e preveda, secondo il principio **ex artt. 6 e 7 del DLGS 231/01**, un sistema di controllo interno mediante l'istituzione dell'**Organismo di Vigilanza**, opportunamente nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il medesimo organismo, nel rispetto della privacy, assume informazioni, riceve segnalazioni, visiona documenti, purché tutto avvenga nel rispetto del modello gestionale per la prevenzione dei reati che vengono richiamati dalla norma speciale del Decreto Legislativo n.231/01 e successivi aggiornamenti, incluso in particolare L.179 del 30/11/2017 e D.LGS 75/2020 del 30/07/2020, D.LGS n. 116/2020 del 03/09/2020.

I destinatari del presente documento sono gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e tutti i soggetti che devono, in armonia imprenditoriale e professionale, estendere anche al di fuori dell'Azienda il rispetto del **Codice Etico** e del suo programma di gestione organizzativa.

Condizione indispensabile e imprescindibile affinché il **Codice Etico** abbia corretta applicazione è il rispetto delle leggi e di tutte quelle norme tecniche ad esse collegate, che sono necessarie per la loro corretta applicabilità.

1. La Missione Aziendale

La Società **GERMANI S.P.A.** si pone l'obiettivo di rappresentare l'eccellenza nel settore dell'auto trasporto di merci in genere, liquide e solide, pericolose e non pericolose, rifiuti liquidi e solidi pericolosi e non pericolosi.

Qualità , Sicurezza , Affidabilità e Competenza sono i fondamenti della politica aziendale. Per potere conseguire i migliori risultati l'Azienda investe in mezzi perfettamente adeguati e in personale altamente qualificato, anche attraverso una formazione continua.

Sul mercato italiano ed internazionale **GERMANI S.P.A.** opera nel rispetto delle normative in continua evoluzione, con particolare attenzione alle problematiche di transizione ecologica previste dalla legislazione ambientale.

2. I Valori e la Responsabilità Sociale d'Impresa

Ogni partecipante all'organizzazione della Società **GERMANI S.P.A.** è tenuto a rispettare i valori fondanti dell'azienda:

- **Trasparenza e Onestà;**
- **Integrità;**
- **Riservatezza;**
- **Rispetto;**
- **Responsabilità;**
- **Legalità;**

L'onestà, per l'individuo che fa parte dell'organizzazione dell'Impresa, è un principio fondamentale. Sono quindi fondamentali i rapporti di **trasparenza**, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto dei ruoli e delle funzioni.

L'integrità significa: correttezza, equità e imparzialità. In nessun caso il perseguimento di un interesse proprio e di un vantaggio, anche patrimoniale indiretto, può giustificare un comportamento contrario al **Codice Etico** aziendale, e quindi andar contro la norma.

Particolare attenzione deve essere posta in ordine alle informazioni che vengono raccolte circa il comportamento professionale del singolo individuo, che riguardano il regime d'impresa e che, per tutela di tutti i coinvolti, debbono rimanere **riservate**.

Il singolo soggetto, indipendentemente dal ruolo che ricopre, è tenuto a trasmettere alla Direzione e all'Organo di Vigilanza eventuali informazioni circa comportamenti da taluni assunti lesivi della corretta gestione aziendale.

Il personale che per qualsivoglia motivo venga in possesso di informazioni interne all'impresa ne deve curare la **riservatezza** in funzione del proprio ruolo e, salvo espressa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza e della Direzione, non è autorizzato a diffonderle o ad utilizzarle al di fuori dell'Azienda.

Le informazioni generate all'interno dell'impresa, secondo schemi di **sicurezza e riservatezza**, nel rispetto delle leggi, e diffuse all'interno e al di fuori di essa, sono gestite dalla funzione Sistemi e Amministrazione, sotto il controllo del C.d.A., dell'Organismo di Vigilanza e dei Procuratori debitamente nominati, e corrisponderanno ai principi di veridicità e completezza in ogni settore, in particolare sotto il profilo economico, finanziario e contabile.

Il rispetto per il personale è essenziale nella vita aziendale. Proprio per maggior tutela del dipendente, senza dissimulare la capacità d'impresa, nella formulazione dei contratti di lavoro fra le Parti, vengono considerate tutte le aspettative dei contraenti, al fine di tutelare le esigenze e i diritti di tutte le Parti interessate.

Al rispetto va associato l'impegno e la **responsabilità** per la propria attività lavorativa, utilizzando al meglio gli strumenti messi a disposizione dall'azienda, con professionalità, efficienza e diligenza.

In ragione della tutela del gruppo di lavoro e delle capacità di ogni singolo dipendente si prevede che all'interno dell'Azienda venga nominato un gestore delle **Risorse Umane**, il quale ha il compito di monitorare il grado di soddisfazione dei dipendenti, valutarne il miglioramento e l'accrescimento professionale con il primario obiettivo di evitare insoddisfazioni che fermentino situazioni di contrasto e ostacolino il progresso dell'Azienda e la crescita dell'individuo.

La Società si impegna, come è sempre avvenuto sin dalla data di fondazione, a non sfruttare situazioni in cui l'ignoranza o la limitata comprensione del dipendente o collaboratore lo ponga in una posizione di oggettivo svantaggio. Parimenti si impegna ad assumere identico atteggiamento anche con controparti esterne all'Azienda.

L'atteggiamento di correttezza e di rispetto formale e sostanziale della **legalità** osservato nella gestione della Società deve assicurare il corretto funzionamento degli Organi Sociali e la tutela dei beni patrimoniali dei soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio. Deve inoltre consentire all'azienda di crescere mantenendo alti gli standard prestazionali.

In funzione della salvaguardia del capitale i **soci** sono informati, in ugual misura, in ordine al funzionamento del sistema organizzativo aziendale e la loro attiva partecipazione favorisce l'assunzione delle decisioni di loro competenza, e la conseguente e regolare diffusione delle informazioni.

Tutti i precedenti principi vanno inoltre allineati nel quadro internazionale dettato dalle Nazioni unite circa la **Responsabilità Sociale d'Impresa**, che impone il raggiungimento di obiettivi di **Sviluppo Sostenibile**, in particolare per quanto riguarda la problematica ambientale, così come ribadito nella conferenza *Cop26 XXVI UNFCCC di Glasgow*.

La Società Germani S.p.A. impegnata in un settore ad alto **impatto ambientale**, come quello dei residui industriali e dei rifiuti, è particolarmente attenta al **trasporto responsabile** e alla **gestione sostenibile dei suoi servizi**, sia per i propri dipendenti, sia per il mercato e gli stakeholder.

Questi principi si attuano attraverso progetti specifici di miglioramento dei processi aziendali e di diffusione di una cultura d'impresa **all'innovazione, alla preservazione delle risorse, alla salute e al benessere dei dipendenti e della comunità in cui opera.**

3. I Principi Etici nelle relazioni col personale

La Società garantisce ai propri collaboratori dipendenti, sempre e in ogni momento, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, anche per ciò che concerne i luoghi di lavoro che devono essere sicuri e rispettare le norme di legge sulla **prevenzione degli infortuni**. Garantisce inoltre il rispetto integrale delle **norme contenute nei contratti di lavoro** specifici che regolano il rapporto di lavoro fra le Parti.

Per garantire condizioni eque e rispettose della dignità di ogni individuo è indispensabile che la Società individui una chiara gerarchia in termini di autorità e responsabilità che rilevi gli eventuali abusi, ma che allo stesso tempo non si trasformi in potere che leda la dignità

personale dell'individuo, e sia invece correttamente posta a salvaguardia dell'Impresa e del lavoro collettivo.

Preservare l'integrità della persona è per la Società **GERMANI S.P.A.** un altro obiettivo prioritario, e quindi il sistema gerarchico deve garantire che non si verifichino all'interno dell'Azienda comportamenti volti ad indurre il sottoposto, ancorché con minacce, ad agire contro la Legge, e di conseguenza contro il presente documento. Va evitato che tali eventuali comportamenti si verifichino e assumano nei confronti della persona vittima dell'abuso aspetti gravemente lesivi.

Se l'azione d'impresa è correttamente gestita **non** si verificheranno episodi di **parzialità o discriminazione** nei confronti di qualsivoglia soggetto, in particolare per ciò che concerne **l'età, il sesso, la nazionalità, lo stato di salute, la religione**. In connessione con comportamenti puniti dalla Legge, l'imparzialità viene meno solo in relazione alla siffatta situazione contro la norma, e valutata per il valore giuridico di riferimento alla specifica norma violata.

Ogni soggetto che fa parte del sistema azienda **GERMANI S.P.A.** ha l'obbligo di riferire all'Alta Direzione e all'Organismo di Vigilanza eventuali **conflitti d'interesse** che si dovessero verificare di volta in volta nell'andamento gestionale d'impresa.

L'interesse personale in opportunità d'affari connesse all'impresa è vietato, salvo che non sia preventivamente valutato ed autorizzato dal C.d.A., dal Collegio dei Revisori, dall'Alta Direzione e dall'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso l'interesse personale che contrasti con gli obiettivi dell'azienda è sempre vietato, ed ogni soggetto è tenuto al rispetto fiduciario verso l'azienda.

Diversamente sono applicabili le **azioni disciplinari**, secondo un protocollo rispettoso dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle leggi sul lavoro e nei casi più gravi eventuali azioni penali e risarcitorie per il danno patito dall'Impresa.

Il principio riguardante il **conflitto d'interesse** può nascere ogni qualvolta venga ratificato un formale rapporto contrattuale specifico, sia esso da socio, da dipendente o da collaboratore diretto e/o indiretto. L'impresa deve attuare ogni più opportuna azione tendente ad escludere il verificarsi del conflitto d'interesse fra singolo e Società oppure, qualora tale ipotesi dovesse inopportunamente concretizzasse, deve adoperarsi affinché la natura dello stesso emerga in ogni sua forma e venga evidenziata al cospetto del C.d.A., dell'Alta Direzione e dall'Organismo di Vigilanza.

4. Criteri di condotta nei confronti dei clienti

Uno degli obiettivi fondamentali perseguiti dall'Azienda riguarda la qualità del servizio offerto ai Committenti pubblici e privati, indistintamente. La qualità del servizio deve essere garantita nel rispetto delle Parti, e nel rispetto integrale di ogni legge che regola l'attività esercitata dall'Impresa.

L'atteggiamento che l'Azienda deve assumere nei confronti di Committenti e/o altri soggetti terzi deve essere rispettoso, cordiale e professionale. La comunicazione è fondamentale affinché siano instaurati rapporti chiari, fondati su principi di **correttezza e trasparenza**, che consentono all'Azienda di porsi al cospetto di chiunque come interlocutore sano, serio ed affidabile.

Una chiara e corretta comunicazione favorisce l'impresa, e le consente di offrire un servizio che risponde in pieno alle esigenze della clientela, sia pubblica che privata. **GERMANI S.P.A.** svolge di sovente servizi di trasporto di prodotti o rifiuti per la collettività, ed è per questo che l'ambito sociale in cui si trova ad operare riveste importante cassa di risonanza, e favorisce il raggiungimento di importanti obiettivi di mercato, in ambito nazionale ed internazionale. Nulla viene lasciato al caso, anche in materia di comunicazione sociale e cooperazione con le Istituzioni di vario livello, anche per ciò che riguarda la disponibilità in caso di emergenze ambientali.

L'equilibrio acquisito dalla Società nella gestione manageriale ed operativa, soprattutto in caso d'emergenza, si rileva un fattore determinante e fondamentale per far fronte a situazioni difficili ed emergenziali. È quindi importante che il modello organizzativo che la Società ha scelto di attuare sia sempre in evoluzione, soprattutto sotto il profilo del costante **aggiornamento dei mezzi, delle attrezzature, delle strutture e delle modalità operative** che consentono di offrire un servizio di alto livello qualitativo.

L'aggiornamento di mezzi e attrezzature favorisce l'opera prestata dal personale e accresce il livello della prestazione fornita, in quanto permette ad esso di operare in sicurezza, in piena efficienza, e gli consente di disporre sempre ed in ogni condizione di strumenti adeguati a svolgere al meglio la propria attività.

5. I criteri di condotta nei confronti dei fornitori

Nella scelta del fornitore devono essere scrupolosamente seguite le procedure interne e le norme vigenti, nel rispetto dei principi di concorrenza e sulla base di valutazioni obiettive.

Nella selezione altresì Germani terrà conto della capacità del fornitore di attuare **sistemi di qualità adeguati** e disponga di **mezzi e strutture organizzative efficienti**, garantendo tempi di fornitura, qualità del servizio e rispettando gli obblighi di riservatezza.

6. Selezione e gestione delle risorse umane

Le **risorse umane**, adeguatamente formate ed addestrate sono fondamentali e imprescindibili per mantenere alto il livello professionale e prestazionale, e consentire all'Azienda di fornire un servizio qualitativamente adeguato e rispondente alle esigenze della clientela. È per ciò che l'ultima valutazione di ogni singolo soggetto candidato viene effettuata dall'Amministratore Delegato, il quale ne approva o meno l'assunzione.

Particolare attenzione è posta **nella selezione e nella valutazione** del personale, autista e no, il quale viene selezionato fra i soggetti candidati nel rispetto dei principi **d'imparzialità e pari opportunità**. Nessuna forma di favoritismo, clientelismo e cameratismo viene minimamente presa in considerazione, in ossequio ai principi di trasparenza, buona condotta e correttezza deontologica. Ad ogni candidato viene preventivamente richiesta l'esibizione del proprio profilo professionale, che viene attentamente esaminato in sede di colloquio anche in relazione alle esigenze dell'Azienda in ordine alla posizione che deve essere coperta. Il profilo professionale del candidato o della candidata deve rispondere alle esigenze dell'Azienda, e viene valutato senza discriminazioni di alcun genere.

Prima di procedere ad ulteriori verifiche propedeutiche all'assunzione viene chiesto al candidato di dare evidenza della sua "situazione saldo punti" sulla patente e sul CQC. Una volta verificata, viene fatta sottoscrivere al candidato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il candidato stesso dichiara la sua situazione "punti residui patente e punti residui CQC". Nella medesima dichiarazione sostitutiva di atto notorio sopra citata, ovvero quella relativa al saldo punti patente e CQC, viene inserita la dichiarazione con la quale il candidato attesta che non sussistono nei suoi confronti procedimenti penali in corso e/o condanne con sentenza definitiva. Qualora all'atto del controllo il candidato risulti avere meno di 15 punti sulla patente o sul CQC, non viene preso in considerazione e la sua posizione viene scartata. Anche l'esistenza di carichi pendenti o condanne definitive preclude al candidato la possibilità di essere assunto.

Il **rapporto di lavoro** deve essere chiaro e trasparente, e perciò tutto il personale viene assunto con regolare contratto di lavoro. È vietata ogni forma di lavoro irregolare, anche se effettuata da imprese associate alla **GERMANI S.P.A.**, in qualsivoglia forma. Il lavoro irregolare non è tollerato dalla Società nemmeno se perpetrato presso fornitori, clienti, sub-appaltatori, collaboratori in ogni forma.

Prima di dare inizio alla collaborazione ogni dipendente, collaboratore, viene reso edotto, per iscritto, di informazioni chiare, corrette e trasparenti che riguardano:

- Le caratteristiche e le mansioni da svolgere;
- Gli elementi normativi e retributivi connessi al contratto collettivo di lavoro nazionale vigente;
- Le normative e le procedure da adottare nella prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e la salubrità di essi;
- Il Codice Etico secondo il Decreto Legislativo n° 231/01 che raccoglie tutte le condizioni che sono alla base di un chiaro rapporto contrattuale.

La valutazione del merito è presa in considerazione prima dell'assunzione e/o collaborazione, ed anche ad assunzione avvenuta, soprattutto per ciò che riguarda la riorganizzazione interna relativamente ai nuovi profili introdotti. Viene premiata la meritocrazia secondo competenze e professionalità dei singoli individui, e non è ammesso alcun abuso d'autorità nella gestione delle risorse umane.

Seguendo gli abituali canali informativi stabiliti dalla Direzione, i collaboratori dipendenti devono essere opportunamente informati in ordine ad aggiornamenti normativi che interessano la singola posizione lavorativa, e che riguardano la prevenzione sulla salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro ed ogni altra specifica materia (*es. Codice della Strada, Gestione dei rifiuti, Trasporto merci pericolose, etc.*).

A tale scopo, e per diffondere a tutto il personale le novità normative eventualmente intervenute, l'Azienda si impegna ad organizzare corsi di **aggiornamento e formazione** con figure professionalmente riconosciute. Ogni dipendente è tenuto a partecipare ai corsi d'aggiornamento indetti dall'Impresa al fine d'essere in grado di garantire, durante l'espletamento dell'attività lavorativa, l'applicabilità delle stesse novità normative, soprattutto per ciò che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione degli infortuni, il trasporto, la problematica ambientale.

La formazione sia sugli aspetti tecnici, sia sugli aspetti operativi, sia sugli aspetti normativi viene svolta periodicamente a seconda delle specifiche esigenze. In particolare, si menzionano i corsi:

- **Incidenti;**
- **Feedback autisti;**
- **Gestione emergenze;**
- **Protocolli specifici per grandi Clienti;**
- **Formazione pronto soccorso;**
- **Formazione addetti antincendio;**
- **Formazione generale e specifica nuovi assunti;**

I docenti dei corsi sono sia personale e soggetti interni sia società specializzate esterne.

Coerentemente con l'inserimento in uno specifico ruolo e con adeguata formazione il dipendente deve seguire scrupolosamente le **regole aziendali** e tenere comportamenti corretti nella vita aziendale

Durante l'esecuzione dell'attività lavorativa il singolo soggetto dipendente s'impegna a **preservare ogni bene di proprietà della Società**. Bene inteso in ogni sua forma, in particolare se trattasi di strumento meccanico, informatico o altro.

È vietato l'utilizzo di qualsiasi bene di proprietà della Società al di fuori del servizio specifico per cui si è demandanti a svolgere la mansione. L'eventuale utilizzo del bene al di fuori dei canoni societari può essere autorizzato dall'Amministratore Delegato, purché non sia in contrasto con la politica societaria volta al conseguimento del migliore risultato, e non comporti alcuna violazione di legge.

Il furto dei beni di proprietà della Società, o l'**appropriazione indebita** (es. carburante), il loro **danneggiamento** o la loro mancata cura, comporta l'avvio di specifico **provvedimento disciplinare**, che in casi di particolare gravità potrà comportare la **segnalazione all'Autorità Giudiziaria** e l'avviato del procedimento volto al recupero del danno subito dall'Azienda (materiale, morale e di immagine).

I soggetti che pur non partecipando ad un fatto illecito ne vengano comunque a conoscenza, e in conseguenza di ciò omettano di informare la Direzione, incorrono in violazione grave e sono soggetti all'avvio di un provvedimento disciplinare specifico.

I **dati informatici sono di proprietà dell'Azienda** e vengono opportunamente protetti. Ogni forma di spionaggio industriale è combattuta e vietata, e qualsiasi forma di appropriazione e/o divulgazione indebita comporta l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di chi se ne rendesse responsabile, e nei casi particolarmente gravi potrà comportare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

La **condotta comportamentale** del soggetto inserito nell'organizzazione della **GERMANI S.P.A.** deve garantire la massima serietà anche nella manipolazione dei dati sensibili, nell'utilizzo di internet, nell'utilizzo della posta elettronica e di ogni altra forma multi-mediatica diretta o indiretta.

Massima attenzione deve essere posta anche in ordine a forme mascherate di **corruzione aziendale** (tenendo presente anche la Legge n. 11179 del 30/11/2017 per quanto riguarda segnalazione ad ANAC) equivalenti all'indebita appropriazione di dati e informazioni aziendali, che possono illegalmente essere trasferite a soggetti esterni, anche concorrenti.

L'atto corruttivo può essere perpetrato anche attraverso regali e donazioni, e quindi tali situazioni vanno valutate caso per caso dalla dirigenza e dall' Organismo di Vigilanza, affinché il loro verificarsi non influisca negativamente sul corretto procedere dell'Azienda in ordine ai rapporti contrattuali instaurati con soggetti pubblici e privati. Spetta all'Amministratore Delegato valutare se la regalia, l'omaggio o il beneficio possano essere liberamente elargiti senza pregiudizio per la corretta e trasparente gestione della Società **GERMANI S.P.A.**

Particolare attenzione deve essere posta nei **rapporti con la Pubblica Amministrazione**, e per questo solo l'Amministratore Delegato, o un suo delegato, è autorizzato ad attivare ed intrattenere i contatti con l'Ente pubblico. Deroa può essere concessa ad altro rappresentante dell'Azienda previo nulla osta della Direzione.

Stessa procedura di gestione è tenuta nel rispetto dei ruoli delle **Forze di Polizia, dell'Autorità Giudiziaria, dell'Autorità Amministrativa** e di ogni altro ruolo professionale forense che agisce in termini di giustizia penale, civile e amministrativa.

7. Sistema di controllo interno e modalità di attuazione del Codice Etico

Ad ogni dipendente, amministratore e collaboratore della **GERMANI S.P.A.** è richiesta la conoscenza dei principi e dei **contenuti del Codice Etico** nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e le responsabilità ricoperte.

È fatto obbligo a ciascuno di riferire tempestivamente ai superiori o all'organo del quale si sia parte di rilevazioni o notizie circa possibili casi di violazione del Codice Etico nel rispetto delle modalità indicate dall'Organo di Vigilanza.

L'Organo di Vigilanza e il Direttore Generale provvedono alla diffusione del Codice Etico presso tutti i soggetti aziendali attraverso:

- Affissione alla bacheca aziendale;
- Distribuzione del Codice Etico a tutti i dipendenti d'ufficio per via informatica;

Tutti i soggetti interessati interni ed esterni sono tenuti a segnalare per iscritto e in forma non anonima eventuali inosservanze del presente Codice Etico da chiunque proveniente all'Organo di Vigilanza utilizzando l'apposito canale riservato : segnalazioniODV@gemanitrasporti.it.

8. Sistema sanzionatorio

In caso di accertata violazione del Codice etico l'Organo di Vigilanza riporta la segnalazione e richiede al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato l'applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie.

Nei casi più significativi si può rivolgere al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le competenti funzioni approvano i provvedimenti, nel caso anche sanzionatori, secondo le norme in vigore, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organo di Vigilanza..

Qualora la sanzione proposta dall'Organo di Vigilanza non sia comminata, l'Assemblea dei Soci dovrà essere informata della motivazione.

Parte II

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1. Premessa e Quadro Normativo

La seconda parte del presente documento è relativa al Modello di Organizzazione, gestione e Controllo della **GERMANI S.P.A.** che di seguito sarà anche chiamato **M.O.G.C.**

Il Modello è stato redatto sulla base di linee guida di:

- a. Confindustria;
- b. Ufficio Studi del Ministero della Giustizia;
- c. Ufficio Studi del Ministero dell'Economia;
- d. Commissione Europea – Committee of Sponsoring Organizations- COSO Compliance Framework ,Report I, II, III;

e tenendo conto delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione in ordine al disposto speciale del D.lgs. 231/2001.

Con il decreto legislativo dell'8 Giugno 2001 n. 231 (D.lgs. 231) è stata dettata la disciplina della responsabilità degli enti (tutte le società, associazioni o enti pubblici e privati) per gli illeciti amministrativi collegati o dipendenti da reati. Infatti, secondo tale legge le società, nel nostro caso, sono ritenute responsabili per alcuni reati commessi o tentati da esponenti dei vertici aziendali o da coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi. La responsabilità amministrativa della società è in ogni caso esclusa se i soggetti apicali o i loro sottoposti hanno agito solo nell'interesse proprio.

Tale normativa mira ad ampliare le responsabilità e a coinvolgere nella punizione dei reati il patrimonio della società e quindi gli interessi dei soci.

In base al D.lgs. n. 231 la società è chiamata a rispondere solo in relazione ad alcuni reati, **reati presupposto**, individuati dal Decreto e successive integrazioni.

Per il sorgere della responsabilità è necessario che il reato sia stato commesso da un soggetto funzionalmente legato alla società, e sia stato commesso nell'interesse e nel vantaggio della stessa.

Il Decreto esclude la responsabilità della Società nel caso in cui prima della commissione del reato essa si sia dotata ed abbia efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati.

Va inoltre effettuata adeguata vigilanza e formazione sulle funzioni della società preposte ai processi critici in relazione alla commissione dei reati presupposto. La società per essere esente da responsabilità in relazione al D.lgs. 231 deve dimostrare di non avere **una colpa organizzativa** per non avere a sufficienza monitorato e controllato le aree di potenziale criticità, anche formando adeguatamente il personale coinvolto.

I principali reati presupposto sono così individuati dalla Legge sono (per maggior dettaglio vedi Allegato 3.2) :

- *Reati contro la Pubblica Amministrazione (art.24) nella gestione dei finanziamenti pubblici;*
- *Reati Informatici (art.24 bis), trattamento illecito di dati, delitti informatici;*
- *Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art.25), concussione, corruzione;*
- *Reati Ambientali (art. 25 undecies) trattamento rifiuti, autorizzazioni ambientali, tracciabilità, obblighi di comunicazione etc.;*
- *Reati in materia di salute e sicurezza del lavoro (art.25 septies), lesioni, omicidio;*
- *Reati societari (art.25 ter) false comunicazioni sociali, agiotaggio, ostacolo alle funzioni pubbliche di vigilanza, operazioni illecite verso creditori ,etc.;*
- *Reati di Abusi di mercato (art.25 sexties) manipolazioni di mercato*
- *Reati contro la personalità individuale (art.25 quater e quinquies) tratta di persone, abusi, etc.. e impiego di cittadini irregolari (art. 25 duodecies);*
- *Reati di istigazione al razzismo (art.25 terdecies), xenofobia;*
- *Reati aventi finalità di terrorismo (art.25 quater);*
- *Reati transnazionali (l-146/2006) riciclaggio, associazione a delinquere;*
- *Reati nella gestione di monete e altri valori (art.25 bis).*

Sin da ora, prima di entrare nel **Capitolo Generale** e negli **Allegati** del presente documento, è bene precisare che il **M.O.G.C.**, creato e attivato in tale ambito d'impresa, sarà dinamico e non statico, posto che è allineato con l'evoluzione dei tempi e con le più moderne metodiche imprenditoriali. Gli obiettivi che la Società **GERMANI S.P.A.** si è imposta riguardano il rispetto normativo, tanto da garantire una sorta di scudo *protettivo* in ordine all'eventuale, anche tentata, commissione di reati. Tale scudo protettivo d'impresa deve essere considerato a salvaguardia di tutti coloro che si attengono alle disposizioni contenute nel **Codice Etico**.

Lo *scudo protettivo* rappresentato dal **Codice Etico** può essere aggirato solo in maniera fraudolenta e dolosa.

Nel **Capitolo GENERALE** sono indicate le fattispecie di illecito che sono contemplate nel D.lgs. n° 231/2001 con tutti gli aggiornamenti della normativa base, ed in particolare in relazione ai reati ambientali che presuppongono, anche su ipotesi contravvenzionali, la responsabilità giuridica dell'Ente, e pertanto anche per mera colpa.

Particolare attenzione deve essere posta a tutta la materia speciale, ed in particolare alla fattispecie contravvenzionale ambientale (*art.25 undecies del D.Lgs n. 231/2001*) che prevede sanzioni pecuniarie il cui calcolo viene effettuato in funzione del valore delle quote sociali.

Risulta quindi di fondamentale importanza l'opera che l'Azienda deve svolgere per prevenire ogni forma di condotta colposa, il cui verificarsi comporterebbe un grave danno sul patrimonio societario, che si vedrebbe depauperato di valori che possono essere utilizzati nel miglioramento imprenditoriale e gestionale nel suo insieme.

Nella **Parte Speciale** (oggetto di separato documento) sarà riportata la verifica sul campo del il sistema operativo dell'azienda (Verbalizzata nei documenti **Verbali e Protocolli**), attraverso *case studies*, e lo sviluppo di specifici **protocolli** e procedure per ottemperare alle disposizioni di legge e a quanto ha stabilito l'azienda per ben agire in ogni momento.

2. Capitolo Generale

2.1 Descrizione della realtà aziendale e assetto organizzativo

GERMANI S.P.A. è una società per azioni che si compone di un C.D.A. con caratteristiche ben definite e depositate nelle sedi giuridico / amministrative previste dell'ordinamento Comunitario e Italiano.

Gli Amministratori della Società sono ad oggi :

- Presidente e Legale Rappresentante
- Mauro Ferrari – Presidente - Amministratore Delegato e Legale Rappresentante
- Carlo Marcelli - Consigliere
- Luigi Ferrari - Consigliere
- Matteo Arcese - Consigliere

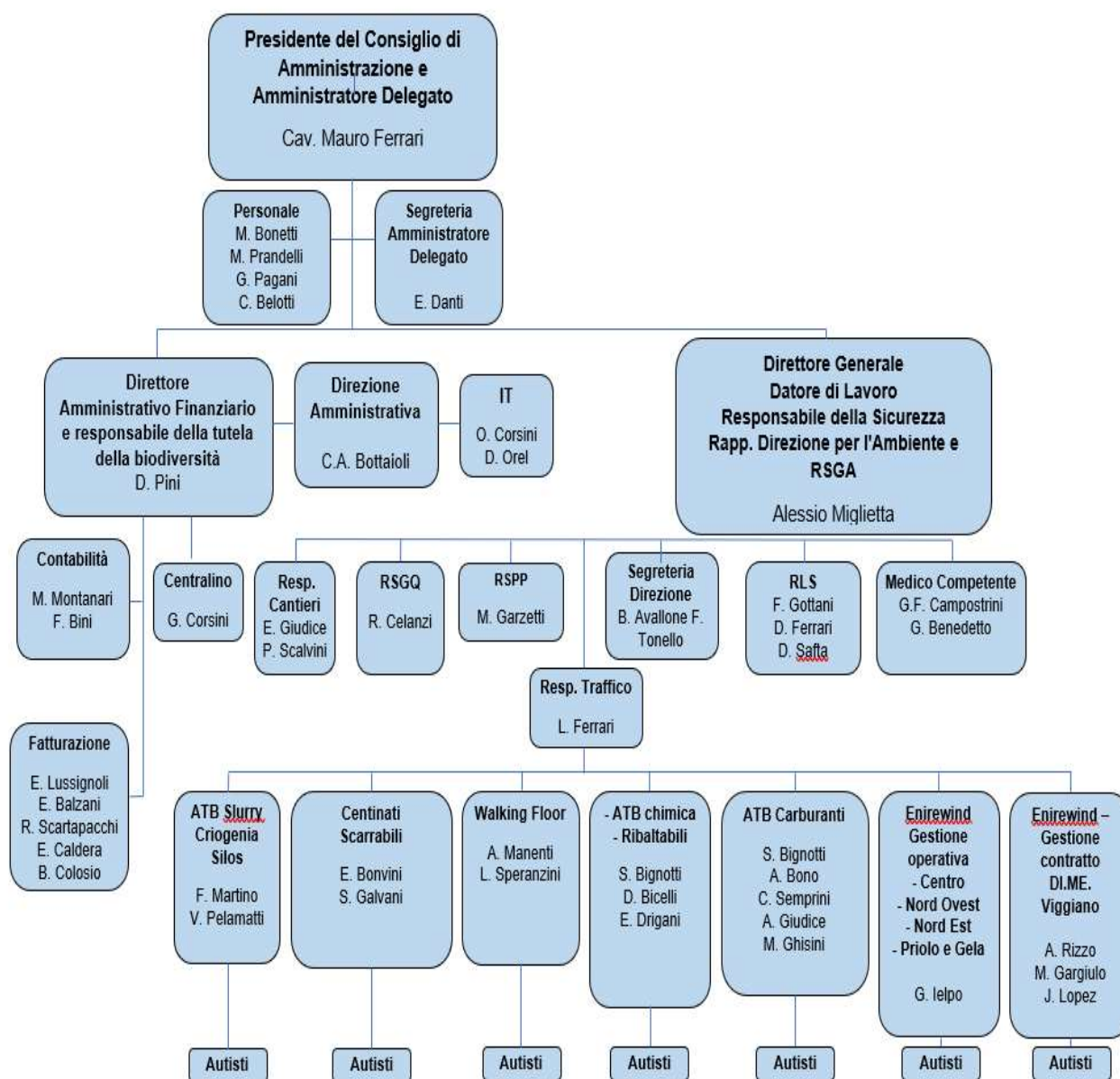
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Le figure di riferimento per l'applicabilità del presente documento sono:

- Il Presidente - Legale Rappresentante e Amministratore Delegato Mauro Ferrari;
- Il Procuratore Speciale Alessio Miglietta;

- Giuseppe Malusà Rigobello che funge da Organismo monocratico di Vigilanza.

Il procuratore Speciale Alessio Miglietta nominato con atti di specifica delega del 28.10.2010 e del 30.11.2012 risulta essere: datore di lavoro, rappresentante d'impresa riguardo il rispetto normativo nel settore dell'autotrasporto, in connessione con le disposizioni relative all'igiene e la tutela ambientale, la prevenzione degli infortuni sul lavoro, inclusa l'emergenza sanitaria denominata Covid 19.

L'organigramma della Società è composto dalle seguenti figure con rispettivi ruoli:



Nell'organigramma sono state evidenziate le principali funzioni aziendali che sono espletate dal Sig. Mauro Ferrari, Amministratore Delegato, dal Sig. Alessio Miglietta, Direttore Generale, e dal Sig. Dionigi Pini, Direttore Amministrativo e Finanziario.

L'Organo di Vigilanza monocratico è composto dalla persona del Dr. Giuseppe Malusà Rigobello, professionista indipendente, il quale opera col supporto della funzione amministrazione e finanza e di consulenti esterni in relazione ai temi Salute e Sicurezza del lavoro (RSGQ e RSPP) e si interfaccia con il Direttore Generale e l'Amministratore Delegato.

2.2. Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex Dlgs 231

La configurazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo si è articolata sulla base di un'attenta disamina dei rischi collegati ai reati individuati nel Dlgs 231/2000 e successivi aggiornamenti. Seguendo la metodologia indicata nelle Linee Guida di Confindustria e Ministero della Giustizia sono stati mappati i **processi a rischio nelle attività di GERMANI S.P.A.**

Successivamente sono stati elencati i **rischi potenziali per processo** e il sistema di controllo esistente. In relazione ai rischi residui, non eventualmente coperti dai controlli preventivi, è stato definito un **adeguamento/rafforzamento del sistema di controllo** per conseguire un sistema di prevenzione dei rischi 231 **con adeguati protocolli**.

2.2.1 Mappa delle aree aziendali a rischio

In riferimento alla specifica realtà di **GERMANI S.P.A.** nel settore trasporti un gruppo di lavoro formato dall'Organo di Vigilanza, dal Direttore Generale e dal responsabile Finanza amministrazione e Controllo ha così mappato le aree a rischio potenziale di reati ex Dlgs 231

I processi/ funzioni analizzati sono stati:

- **Finanza Amministrazione e Controllo (FAC)** e le procedure amministrative;
- **Affari Societari (AS)** gestiti dalla Funzione Amministrativa congiuntamente con uno Studio esterno (Studio Spada);
- **Commerciale e Marketing (COMM)** gestito dall'Amministratore Delegato e dai collaboratori;
- **Logistica e Operation (LOG/OP)** che gestisce i mezzi, gli autisti e la catena logistica sotto la responsabilità del Direttore Generale;
- **Risorse Umane (RU)** che dipendono dal sig. Luigi Ferrari, Consigliere e riportano all'Amministratore Delegato.

Dalla verifica critica dei processi emergono tali aree a rischio potenziale:

	<i>FAC</i>	<i>AS</i>	<i>COMM</i>	<i>LOG/OP</i>	<i>RU</i>
Reati in materia di Salute e sicurezza				X	X
Reati informatici	X				X
Reati ambientali				X	
Reati contro la PA	X		X		
Reati Societari	X	X			
Reati contro la persona				X	X

Si sono svolti successivamente incontri con i dipendenti addetti alle funzioni preposte ai processi indicati e con l'Amministratore Delegato per individuare l'efficacia dei controlli attuali ed eventualmente proporre adeguamenti necessari.

2.2.2. Adeguamenti dei processi e mitigazione del rischio

È stata rilevata un'adeguata **compliance con la normativa ambientale** in relazione al trasporto dei rifiuti, con attenzione alla selezione dei clienti e alla qualità dei prodotti trasportati, aggiornato con gli indirizzi dell'Accordo Europeo su trasporto merci pericolose (ADR) e D. Lgs n. 59 del 4.4.2023.

Le aree a rischio commerciale in relazione alla Pubblica Amministrazione ed Enti Assimilati sono state oggetto di attento monitoraggio.

Rispetto al Sistema Informativo ed ai meccanismi di adeguata comunicazione in relazione alla normativa 231 è stato attivato un sistema relativo alle segnalazioni diretto e riservato all'Organo di Vigilanza (whistleblowing) secondo le indicazioni del D. Lgs n. 24 del 10 Marzo 2023 e sono state rafforzate le procedure di sicurezza e privacy.

E' in fase di sviluppo un nuovo protocollo relativo a reati contro la persona /Xenofobia, vista la composizione del personale con maggiore percentuale di provenienza estera (UE) ed extracomunitaria, che comporta un attento equilibrio culturale e comunicazionale.

2.3 Organizzazione dell'Organo di Vigilanza

L'Organo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della **GERMANI S.P.A.** e pertanto assicurare, in qualità di Garante del Codice Etico, il rispetto del Codice.

Periodicamente l'Organo di Vigilanza invia al Collegio Sindacale e all'Alta Direzione (Direttore Generale, Amministratore Delegato e Consiglio di Amministrazione) le sue relazioni e le sue osservazioni.

I compiti dell'**Organismo di Vigilanza** sono così definiti:

- 1) vigilanza sull'effettività del Modello 231;
- 2) monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello 231;
- 3) disamina dell'adeguatezza del Modello 231, ossia dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- 4) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231;
- 5) promozione del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello 231;
- 6) approvazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società ("Programma di Vigilanza"), in coerenza con i principi e i contenuti del Modello 231 e con il piano di verifiche e controlli al sistema di controllo interno;
- 7) coordinamento dell'attuazione del Programma di Vigilanza e dell'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati; esame delle risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica; elaborazione di direttive per le funzioni aziendali;
- 8) cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali;
- 9) Ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231.

In particolare nel **Programma di Attività** in corso l'Organo di Vigilanza mira a rendere effettivo l'obbligo di informazione da parte delle funzioni aziendali, dei dipendenti e degli organi amministrativi di fatti, eventi o notizie relativi a possibili reati o situazioni a rischio in relazione a D.lgs. 231. Oltre alle fonti interne aziendali andranno monitorate le informazioni disponibili all'esterno o anomalie riscontrate dal mercato organi di stampa, attraverso ricerche online dalla Direzione FAC.

Nel **Programma dell'Organo di Vigilanza** si prevede inoltre di incrementare gli esiti di *controlli a campione* su gare o affidamenti e sui processi amministrativi e operativi relativi alle aree a rischio individuate.

La funzione Risorse Umane invierà una relazione trimestrale su eventi, inchieste o provvedimenti riguardanti il personale, in relazione a possibili fattispecie di reati ai sensi del D.lgs. 231.

2.4 Sistema disciplinare

La definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del Modello, secondo quanto indicato nell'art.6 del Decreto.

Le sanzioni saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dall'esito di eventuali procedimenti dell'autorità giudiziaria. Inoltre, il sistema disciplinare del Modello deve considerarsi complementare e non alternativo al sistema disciplinare previsto nel CCNL applicato in Germani. Il sistema deve essere pubblico (consegnato agli interessati e affisso in bacheca), deve consentire il contraddittorio con la parte interessata e graduale rispetto alla diversa gravità delle infrazioni constatate.

Costituisce **illecito disciplinare**:

- L'inadempimento degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organo di Vigilanza in relazione alle possibili notizie di reato;
- La mancata partecipazione a programma di formazione previsto dalla società;
- Il mancato rispetto delle regole generali di comportamento;
- Il mancato rispetto di procedure e protocolli specifici previsti per le attività sensibili alla potenziale commissione di reati.

Le tipologie di sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole del Codice etico e del Modello organizzativo sono:

- **Richiamo verbali;**
- **Richiamo scritti;**
- **Multe o sospensioni dall'attività lavorativa;**
- **Licenziamento nel caso di reato commesso (con osservanza delle norme del CCNL).**

2.5 Piano di Formazione e Comunicazione

GERMANI S.P.A., per dare efficace attuazione al Modello, assicura la corretta divulgazione dei contenuti e dei principi all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

Sono destinatari del Modello sia coloro che rivestono funzioni di rappresentanza e direzione nella Società che i dipendenti sottoposti alla direzione dei già menzionati soggetti, ma anche tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della società (gli organi sociali, i collaboratori, i consulenti).

L'attività di comunicazione e formazione deve essere diversificata a seconda dei destinatari ed essere improntata a principi di completezza, chiarezza e accessibilità. L'attività di formazione, erogata dalle funzioni risorse umane e altre funzioni preposte, è supervisionata dall'Organo di Vigilanza.

I dipendenti e i collaboratori devono non solo conoscere il Codice Etico e il Modello, ma anche contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo a diffonderlo e migliorarlo, segnalando eventuali carenze.

Ai dipendenti e ai collaboratori è consegnato il Codice Etico e un estratto dei principi del Modello Organizzativo L. 231, e verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione di presa consegna e conoscenza. Per tutti i soggetti apicali e responsabili dei processi gestionali, amministrativi e operativi sono previste sessioni di formazione riguardanti sia il Codice Etico che **l'intero Modello Organizzativo**, con il relativo sistema di controllo interno e sanzionatorio. Tali sessioni saranno obbligatorie e alla fine di esse sarà compilato un questionario di verifica da inviare in formato elettronico alla Direzione generale e all'Organo di Vigilanza.

Agli organi sociali verrà consegnata una versione integrale cartacea del Modello Organizzativo, che verrà da ciascuno debitamente sottoscritta per ricevuta

Allegati

Allegato n. 1

[Codice di Comportamento ex L.231](#)

Allegato n. 2

[Procedura Segnalazioni Germani Spa](#)

Allegato n. 3

Corsi di Formazione anni 2020, 2021, 2022, 2023

Allegato n. 4.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231 e la mappatura dei reati a rischio.

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (GU n.140 del 19-6-2001) . Entrata in vigore del decreto: 04 luglio 2001 ed aggiornato al 31 dicembre 2016 e successivamente col D.Lgs 75/2020 al 31 luglio 2020 e successivi , in particolare D.Lgs n. 50, 59 e 60/2023 ..

.....omissis....

Capo I
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE I
*Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità
amministrativa*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300,

.....omissis.....

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Soggetti

- 1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.*
- 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.*
- 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.*

Art. 2. Principio di legalità

- 1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.*

Art. 3. Successione di leggi

- 1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.*
- 2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.*
- 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.*

Art. 4. Reati commessi all'estero

- 1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.*

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5. Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. (6)

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4.bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione e nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività ;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II Sanzioni in generale

Art. 9. Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività ;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità ;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13. Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15. Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

- 1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.*
- 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.*

Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato

- 1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:*
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;*
 - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
 - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.*

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna

- 1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.*
- 2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.*
- 3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.*

Art. 19. Confisca

- 1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.*
- 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.*

Art. 20. Reiterazione

- 1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.*

Art. 21. Pluralità di illeciti

- 1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.*
- 2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.*

Art. 22. Prescrizione

- 1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.*
- 2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.*
- 3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.*
- 4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.*

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive

- 1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
- 2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.*
- 3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.*

SEZIONE III

((Responsabilità amministrativa da reato))

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di

un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)).

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25. Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis. - Delitti contro l'industria e il commercio.

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2).

Art. 25-ter. Reati societari.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) lettera ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies. Abusi di mercato.

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25-octies. (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

"Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".

Art. 25-undecies. Reati ambientali.

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote).

(1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Art. 26. Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28. Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29. Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30. Scissione dell'ente

- 1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.*
- 2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.*
- 3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.*

Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

- 1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.*
- 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.*
- 3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.*
- 4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.*

Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

- 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.*
- 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.*
- 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.*

Art. 33. Cessione di azienda

- 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.*

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34. Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37. Casi di improcedibilità.

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti.

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39. Rappresentanza dell'ente.

- 1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.*
- 2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:*
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;*
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;*
 - c) la sottoscrizione del difensore;*
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.*
- 3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.*
- 4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.*

Art. 40. Difensore di ufficio.

- 1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.*

Art. 41. Contumacia dell'ente.

- 1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.*

Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo.

- 1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.*

Art. 43. Notificazioni all'ente.

- 1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.*
- 2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.*
- 3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.*
- 4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche.*

Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

Prove

Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. *Non può essere assunta come testimone:*

a) *la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;*

b) *la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.*

2. *Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.*

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari.

1. *Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.*

2. *Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.*

3. *In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.*

Art. 46. Criteri di scelta delle misure.

1. *Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.*

2. *Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.*

3. *L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.*

4. *Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.*

Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione.

1. *Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48. Adempimenti esecutivi.

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari.

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari.

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari.

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari.

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53. Sequestro preventivo.

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore

nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Art. 54. Sequestro conservativo.

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo.

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

- 1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.*
- 2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.*

Art. 57. Informazione di garanzia.

- 1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.*

Art. 58. Archiviazione.

- 1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.*

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo.

- 1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.*
- 2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.*

Art. 60. Decadenza dalla contestazione.

- 1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.*

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare.

- 1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.*
- 2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.*

SEZIONE VI
Procedimenti speciali

Art. 62. Giudizio abbreviato.

- 1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.*
- 2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.*
- 3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.*
- 4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.*

Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta.

- 1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.*
- 2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.*
- 3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.*

Art. 64. Procedimento per decreto.

- 1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.*
- 2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.*
- 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.*
- 4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.*

SEZIONE VII
Giudizio

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato.

- 1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.*

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente.

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere.

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari.

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69. Sentenza di condanna.

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente.

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72. Estensione delle impugnazioni.

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73. Revisione delle sentenze.

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74. Giudice dell'esecuzione .

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155.

Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna.

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive.

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive.

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve

contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto.

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80, 81 e 82 ABROGATI DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313.

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83. Concorso di sanzioni.

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza.

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85. Disposizioni regolamentari.

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313;

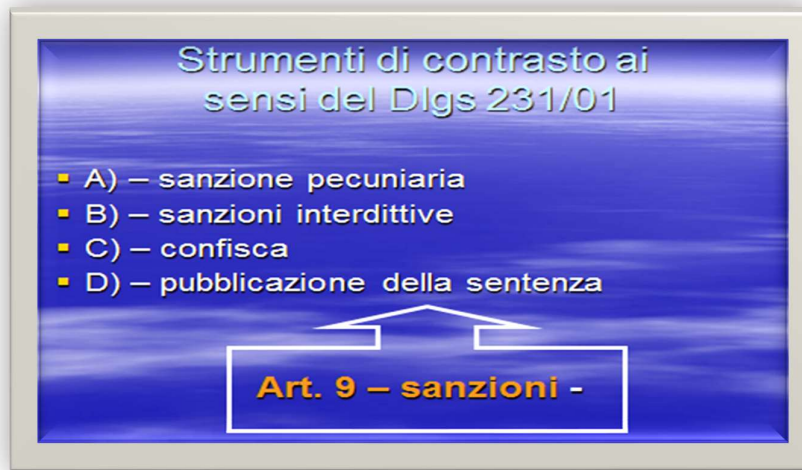
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

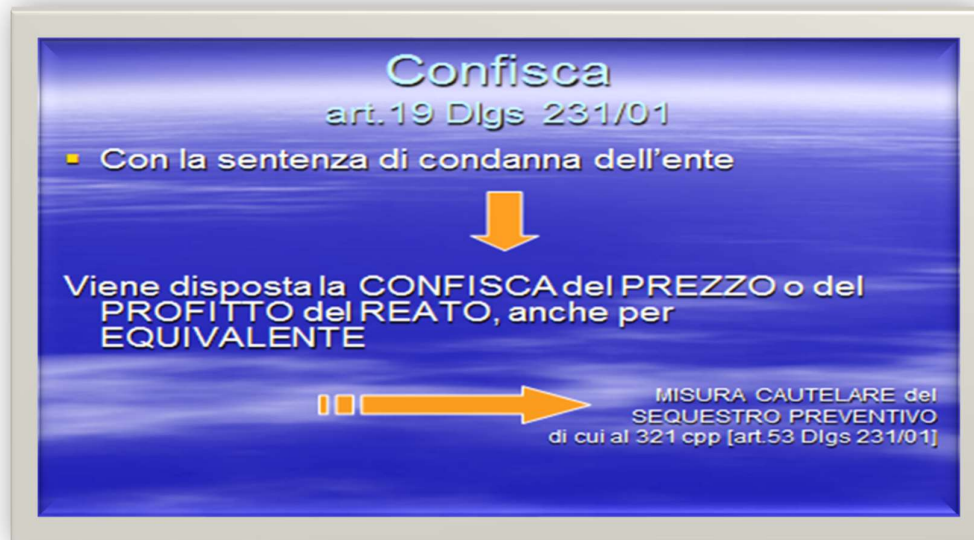
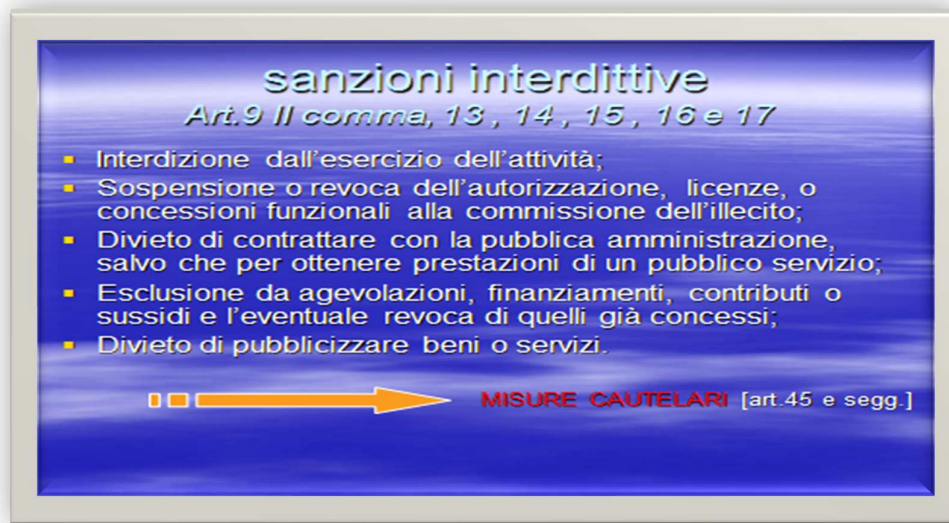
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

.....OMISSIS

Riassumendo l'importanza della corretta gestione d'impresa in correlazione alla responsabilità prevista dalla norma speciale del D.lgs n.231/01 e successivi aggiornamenti, si ripropongono alcune immagini a miglior ricordo.





Certamente importanti sono le sentenze della Suprema Corte di Cassazione in materia di 231/01 e quindi se ne riprendono alcune :

**Sentenza 4 giugno 2013, n. 24277. ha precisato cosa va considerato "profitto" del reato nei casi di contratti a prestazioni corrispettive, come un appalto pubblico. Non va sequestrato tutto quanto fatturato all'Ente pubblico, ma va sottratta l'utilità percepita dall'Ente danneggiato per effetto degli obblighi previsti dal contratto.*

**Sentenza 24 aprile 2013, n. 18603. Se ci sono indizi che anche solo taluni beni aziendali siano usati per la consumazione del reato è legittimo il sequestro dell'azienda, intesa come coacervo di beni che l'imprenditore destina all'impresa.*

**Sentenza 21 marzo 2013, n. 1360. La Cassazione ricorda come considerare una nozione di profitto del reato più ampia e dinamica rispetto a quella normata dalle disposizioni in materia di confisca.*

**Sentenza 13 ottobre 2016, n.43271 – Corte di Cassazione – Sezione IV° penale – responsabilità amministrativa in relazione al reato di lesioni in danno del lavoratore.*

**Sentenza 31 maggio 2016, n.23013 – Corte di Cassazione – Sezione VI° penale – responsabilità dell'ente – in relazione al profitto ingiusto ed il vantaggio economico.*

3.2 I reati che vengono richiamati dalla 231/01 con le più recenti modifiche, anche in materia ambientale , tutela del lavoro e anticorruzione .

Se ne consiglia sempre una ampia lettura ed analisi leggendo il disposto normativo specifico.

Elenco:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) aggiornato col D.Lgs 75/2020 del 30 luglio 2020.

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
6. **Delitti contro l'industria e il commercio** (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
7. **Reati societari** (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012]
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.)
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
8. **Reati con finalità di terrorismo o di eversione** dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
9. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)

10. **Delitti contro la personalità individuale** (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003]
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)
11. **Reati di abuso di mercato** (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
12. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose** gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
13. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro**, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
14. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
15. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci** all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
16. **Reati ambientali** (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015] e **aggiornato dal DLgs n.116 del 3.9.2020 che modifica il Codice dell'Ambiente** (Dlgs n.152/2006) e che modifica le norme di classificazione dei rifiuti, l'obbligo di conservazione dei registri di carico e scarico , le procedure di trasmissione del FIR al produttore e i processi di vidimazione.

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1 e art. 2)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

Segue un riassunto del testo di legge n.68/15 con , in **grassetto**, l'evidenza della modifica del D.lgs 231/01 d'interesse

Art. 1. >>-Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente: «**Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente. ...**

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). *E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale).

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale). Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso e' aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori

o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-undecies. (Confisca). Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al

reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000». 2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1». 3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca». 4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,». 5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni». 6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,». 7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».

8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».

9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:

«Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-ter. (Prescrizioni). 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. **Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento).** 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma. 3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater. 2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo. **Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale).**

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale. **Art. 318-septies. (Estinzione del reato).**

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-

bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie).

Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

Art. 2.....omissis.....>>>.....(fine L.68/15).---

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

18. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Vengono inoltre inserite le modifiche all'art.54 Bis del DLn.165 come da DL n.179 del 30/11/2017 circa segnalazione ad Anac e tutela contro i licenziamenti ritorsivi.

Allegato n. 5

Aggiornamento del modello organizzativo - D.Lgs n.231/01 - in relazione all'emergenza sanitaria / economico / sociale scaturita a fronte della pandemia denominata coronavirus - Sars - 2 (Covid_19).

L'Organismo di Vigilanza (OdV) della società **GERMANI S.P.A.**, in ottemperanza all'art.6 c.1 let.) del Dlgs 231/01 e successivi decreti, ha:

1. Elaborato una procedura che è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al fine di prevenire ed evitare il contagio fra i dipendenti, sia aventi ruoli amministrativi, sia aventi ruolo di conducenti di mezzi e/o altra mansione all'interno dell'azienda, nonché persone esterne al ruolo aziendale che per qualsivoglia motivo vengano in contatto con figure apicali e in generale con dipendenti della **GERMANI S.P.A.**
2. Individuato un preposto, nella persona del Dr. Alessio Miglietta, il quale avrà il compito di:
 - 2.a. eseguire una campagna informativa in ordine ai comportamenti dei singoli componenti l'azienda, indipendentemente dal ruolo ricoperto, affinché ognuno di essi osservi le precauzioni dettate dal Governo e dalle Regioni in relazione ai luoghi di lavoro e quindi:
 01. puntuale e periodica informazione;
 02. comportamenti da tenere in caso di presenza di persona sintomatica.
 03. uso corretto dei D.P.I. (*dispositivi di protezione individuale – mascherina e guanti*) messi a disposizione dal Datore di Lavoro e/o comunque idonei secondo norma.
 04. accesso / uscita contingentato e modalità.
 05. mantenimento delle distanze di sicurezza e divieto di assembramento.
 06. modalità di spostamenti interni e modalità di riunione.
 07. lettura degli aggiornamenti normativi e/o aziendali nell'apposita bacheca.
 08. rispetto delle specifiche disposizioni che l'azienda vorrà adottare all'interno dei propri immobili (*uffici, ricovero mezzi, magazzino, ect.*) per la turnazione, l'accesso, la sanificazione, la manipolazione di documentazione e/o di altro oggetto / strumento di lavoro.
 09. far rispettare ai visitatori quanto riportato ai punti precedenti.
 10. vigilare che i dipendenti della **GERMANI S.p.A.**, ed in particolare gli autisti, rispettino non solo le indicazioni di cui ai punti predetti da 1 a 4 compreso, ma anche ciò che ogni altro soggetto giuridico, nel luogo di carico e/o nel luogo di scarico, imponga come proprie prescrizioni aziendali per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, ed in particolar modo in relazione al rischio di contagio.

2.b. rivisitazione dei reati satellite¹ ai fini di evitare una responsabilità amministrativa da reato.

Orbene, in relazione alla normativa in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro in occasione dell'emergenza da pandemia Covid-19, va detto che le misure intraprese dal Governo e dagli Enti Locali sono da ricomprendere tra le misure antinfortunistiche che il Datore di Lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo di predisporre in virtù della generale disposizione di cui all'articolo 2087 del codice civile.

Posto che la legge attribuisce all'imprenditore il ruolo di garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, la omessa adozione di strumenti e misure idonei a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro integra la fattispecie di reato contenute nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs.N.81/08).

Quindi la condotta omissiva sopra richiamata è sanzionata penalmente in ragione dei fondamentali delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia che presiedono alla sicurezza sul lavoro. Corre quindi l'obbligo di predisporre le migliori e atipiche misure, tecnicamente possibili, igieniche, sanitarie e antinfortunistiche.

Le **misure da adottare per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19** vanno dall'obbligo d'informazione alla messa in opera di logistica e organizzazione aziendale, al fine di evitare rilievi di natura penale e di responsabilità civile ed amministrativa. Secondo la norma del **codice civile**, contenuta nell'**articolo 2087**, *"l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*. L'eventuale **responsabilità penale** nei confronti del **Datore di Lavoro si basa sul disposto del predetto articolo, e seppur** in assenza di un fatto lesivo, qualora egli non abbia attuato i **protocolli di protezione**, ne risponde in sede giudiziaria.

Va ricordato che l'obbligatorietà non è solo verso i propri dipendenti ma anche verso soggetti terzi che hanno a frequentare gli ambienti di lavoro dell'Impresa e che quindi rientrano nella responsabilità del Datore di Lavoro. In tale contesto vi possono essere anche profili di responsabilità penale anche in riferimento alla posizione di tutti quei soggetti che vengano in contatto con le persone e l'ambiente in cui è svolta l'attività professionale, ad esempio **i clienti e i fornitori**. Risulta utile evidenziare come quest'ultima eventuale responsabilità gravi se sussiste una siffatta violazione e l'evento dannoso, **e quindi vi sia** un legame causale che ricorre qualora ricollegabile all'**inosservanza delle norme** da parte del Datore di Lavoro. Per concludere si evidenzia come nel caso in cui risultasse provato che il lavoratore o il terzo abbia contratto il virus nell'ambiente di lavoro e fosse riscontrata la mancata adozione da parte del titolare delle misure imposte dalla normativa sopra citata, questi risponderà

¹ *Reati contro la pubblica amministrazione, di indebita percezione di erogazioni, di truffa, di frode, informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, concussione e corruzione, falsità in monete, di carte di pubblico credito, di valori e di altri strumenti economici, delitti contro l'industria ed il commercio, reati societari, delitti con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico, contro la persona e contro la personalità individuale, gli abusi di mercato, omicidio colposo e lesioni gravi nei luoghi di lavoro, ricettazione, riciclaggio, impegno di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita, delitti in materia di violazione del diritto d'autore, induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria, reati ambientali, reati nel diritto alla tutela dei dati personali.*

del **reato di lesioni personali gravi o gravissime** e, comunque aggravate dall'averle commesse con la violazione delle **norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** o, nel caso di decesso, di **omicidio per colpa grave**, nonché delle sanzioni di cui al D.Lgs 231/01 quale responsabilità dell'Ente.

Va pertanto evidenziato che tutti i soggetti coinvolti nell'attività professionale / imprenditoriale della GERMANI S.P.A. debbano, scrupolosamente, attenersi alle norme comportamentali assunte.

Per l'aggiornamento del modello 231 sono state tenute in considerazione le seguenti disposizioni, e non solo esse:

del Governo

- DCPM 2 marzo 2021 , misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
- Decreto Legge 23 febbraio 2021 n.15 Disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale.
- Decreto Legge 12 febbraio 2021 n. 12 Disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica.
- DCPM 14 gennaio 2021 Ulteriori misure urgenti.
- Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2 Ulteriori disposizioni in materia di contenimento emergenza epidemiologica.
- Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 , Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare emergenza.
- Decreto Legge 28 ottobre 2020 n.137 Ulteriori misure urgenti
- Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 Misure urgenti connesse con proroga stato di emergenza epidemiologica.
- Decreto Legge 30 luglio 2020 n.83 Misure urgenti
- DCPM 23 luglio 2020
- Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 Misure urgenti in materia di salute
- Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 Ulteriori misure urgenti.
- DCPM 12 maggio 2020
- Decreto Legge 10 maggio 2020 n.30 Misure urgenti in materia di studi epidemiologici.
- Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28 - Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- *Legge 24 aprile 2020, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 - Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale;*
- *Decreto del 8 aprile 2020, n.23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;*
- *Decreto-legge del 8 aprile 2020, n.22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;*
- *Delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2020 - Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020;*
- *Decreto-legge del 25 marzo 2020 n.19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*
- *Decreto-legge del 17 marzo n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- *Protocollo del 14 marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;*
- *Decreto-legge 9 marzo 2020, n.14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

- Decreto-Legge dell'8 marzo 2020 n.11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale
- Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Decreto-legge del 02 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 01 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n.6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

del Dipartimento della Protezione Civile:

- Ocdp n.747 del 26 Febbraio 2021 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza sanitaria.
- Ocdp n. 742 , 741,740,739,738,737,736, 2021.
- Ocdp n.
726,723,719,718,717,716,715,714,712,709,708,707,706,705,702,698,693,692,691,690,689,684 ,680,673,672 del 2020.
- Ocdp.n. 669 del 24 aprile 2020 (Misure in favore della popolazione)
- Ocdpc n. 667 del 22 aprile 2020 (Cessazione dell'efficacia di alcuni articoli delle ordinanze del Capo del Dipartimento n. 639 e n. 641);
- Ocdpc n. 666 del 22 aprile 2020 (Modifiche alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 654 e n. 656);

- *Ocdpc n. 665 del 22 aprile 2020 (Costituzione di una Unità socio sanitaria);*
- *Decreto del Capo Dipartimento n. 1363 del 18 aprile 2020 (Integrazione dei compiti del Soggetto attuatore CRI);*
- *Decreto del Capo Dipartimento n. 1319 del 16 aprile 2020 (Nomina Soggetto attuatore CRI per la nave Alan Kurdi);*
- *Ocdpc n. 664 del 18 aprile 2020 (Disposizioni per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri, trasferimenti di risorse sulle contabilità speciali);*
- *Ocdpc n. 663 del 18 aprile 2020 (Comitato tecnico scientifico. Integrazione)*
- *Decreto del Capo Dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020 (Nomina del soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all'assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti);*
- *Ocdpc n. 660 del 5 aprile 2020 (Erogazioni liberali);*
- *Ocdpc n. 659 del 1 aprile 2020 (Proroga dei contratti del Dipartimento della Protezione Civile e delle Regioni, disposizioni in materia di proroga di termini ed adempimenti)*
- *Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020 (Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare)*
- *Ocdpc n.656 del 26 marzo 2020 (Costituzione di una Unità tecnico infermieristica)*
- *Ocdpc n.655 del 25 marzo 2020 (Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, aree sanitarie temporanee, disposizioni per consentire la piena ed efficace operatività del Servizio nazionale di protezione civile);*
- *Ocdpc n. 654 del 20 marzo 2020 (Costituzione di una Unità medico-specialistica);*
- *Ocdpc n.652 del 19 marzo 2020 (Anticipazione dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS);*
- *Ocdpc n.651 del 19 marzo 2020 (Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica);*
- *Ocdpc n. 650 del 16 marzo 2020 (Proroga dei termini di presentazione della dichiarazione per i beneficiari del CAS-Contributo per l'autonoma sistemazione);*
- *Ocdpc n. 648 del 9 marzo 2020 (Estensione all'intero territorio nazionale delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera f del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020);*
- *Ocdpc n.646 dell'8 marzo 2020 (Chiarimenti su disposizioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020);*
- *Ocdpc n.645 dell'8 marzo 2020 (Potenziamento servizio 1500, incremento del personale medico);*
- *Ocdpc n.644 del 4 marzo 2020 (Attivazione della "Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale");*
- *Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 del 3 marzo 2020;*
- *(Definizione catena di comando e controllo, flusso delle comunicazioni e procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale);*
- *Ocdpc n.643 del 1° marzo 2020 (Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Soggetto attuatore del Ministero della Salute);*
- *Ocdpc n.642 del 29 febbraio 2020 (Sospensione dei mutui);*
- *Ocdpc n. 641 del 28 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni di dispositivi, Utilizzo dispositivi di protezione individuale, Modifica all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, Oneri);*

- *Ocdpc n. 640 del 27 febbraio 2020 (Sorveglianza epidemiologica, Sorveglianza microbiologica, Sorveglianza delle caratteristiche cliniche, Condivisione dei dati, Province autonome di Trento e Bolzano, Oneri);*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Toscana;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Marche;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Lazio;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Autonoma Valle d'Aosta;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Umbria;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Siciliana;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Autonoma Sardegna;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Puglia;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Molise;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Campania;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Liguria;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Calabria;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Provincia autonoma di Bolzano;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Basilicata;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Abruzzo;*
- *Ocdpc n. 639 del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale, apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori, donazioni ed atti di liberalità);*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Piemonte;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Lombardia;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Veneto;*
- *Ocdpc n.638 del 22 febbraio 2020 (Modifiche all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020);*

- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 22 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Friuli Venezia Giulia;*
- *Ocdpc n. 637 del 21 febbraio 2020 (Ulteriori attribuzioni al Soggetto attuatore del Ministero della salute, Incremento del personale medico, Attività del volontariato di protezione civile, Copertura finanziaria);*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 18 febbraio 2020 – Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore (Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020);*
- *Ocdpc n. 635 del 13 febbraio 2020 (Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n.1/2018, Apertura di contabilità speciale intestata al Segretario generale del Ministero della salute);*
- *Ocdpc n. 633 del 12 febbraio 2020 (Rientro studenti dalle aree a rischio) Decreto del Capo Dipartimento n. 414 del 7 febbraio 2020. Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute (Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);*
- *Ocdpc 631 del 6 febbraio 2020 (Rientro studenti dalle aree a rischio);*
- *Decreto del Capo Dipartimento n. 371 del 5 febbraio 2020. Istituzione del Comitato scientifico (Istituzione del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020);*
- *Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 (Coordinamento degli interventi, Comitato tecnico scientifico, Deroghe, Procedure di approvazione dei progetti, Trattamento dati personali, Clausola di salvaguardia delle Province autonome di Trento e Bolzano, Copertura finanziaria).*

del Ministero della Salute:

- *Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 Misure urgenti connesse all'emergenza coronavirus.*
- *Circolare del 19 marzo 2021, idem*
- *Ordinanza del 19 marzo 2021 idem*
- *Circolare del 15 marzo 2021 idem*
- *Ordinanza del 13 marzo 2021 idem*
- *Ordinanza del 9 marzo 2021 idem*
- *Ordinanza del 5 marzo 2021 idem*
- *Decreto Legge del 30 aprile 2020 - Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020;*
- *Circolare del 29 aprile 2020 - Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2;*
- *Circolare del 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività;*
- *Ordinanza del 26 aprile 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

- Circolare del 23 aprile 2020 - COVID-19. Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza;
- Circolare del 18 aprile 2020 - Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali e sociosanitarie;
- Nota del 14 aprile 2020 - Nuove procedure per l'approvazione degli stampati dei medicinali veterinari;
- Nota del 09 aprile 2020 - Cessione gratuita di pet food non idonei per motivi commerciali, per l'alimentazione di cani e gatti in canili e rifugi.

- Circolare del 08 aprile 2020 - Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;
- Circolare del 08 aprile 2020 - Covid19: Aggiornamento Elenco Dispositivi Diagnostici;
- Comunicato del 06 aprile 2020 - Procedure di autorizzazione alla commercializzazione e alla produzione di prodotti disinfettati in Italia (PT1/PT2) - Immissione in commercio disinfettanti;
- Ordinanza del 03 aprile 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- Circolare del 03 aprile 2020 - Pandemia di COVID-19 Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità;
- Ordinanza del 02 aprile 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Circolare del 01 aprile 2020 - Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;
- Circolare del 01 aprile 2020 - Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19: ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale;
- Circolare del 31 marzo 2020 - COVID-19: indicazioni per gravida-partoriente, puerpera, neonato e allattamento;
- Circolare del 31 marzo 2020 - Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40(1) del d.lgs. 81/2008;
- Circolare del 30 marzo 2020 - Chiarimenti Rif. Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19;
- Circolare del 29 marzo 2020 - Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) "nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2" aggiornato al 28 marzo 2020;
- Ordinanza del 28 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Circolare del 27 marzo 2020 - Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19
- Circolare del 25 marzo 2020 - Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19;
- Ordinanza del 22 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Ordinanza del 20 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- Circolare del 20 marzo 2020 - Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 "COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di

sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2.";

- *Circolare del 18 marzo 2020 - Verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI);*
- *Circolare del 18 marzo 2020 - COVID-19. Raccomandazioni operative per i tecnici verificatori;*
- *Circolare del 18 marzo 2020 - Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2;*
- *Circolare del 18 marzo 2020 - Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19, ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI;*
- *Circolare del 17 marzo 2020 - Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARSCoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2;*
- *Circolare del 16 marzo 2020 - Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19;*
- *Ordinanza del 15 marzo 2020 - COVID-19, importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale;*
- *Ordinanza del 14 marzo 2020 - COVID-19, voli cargo con provenienza Cina per la consegna e il ricarico merci;*
- *Circolare del 13 marzo 2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19: Mascherine in TNT*
Ordinanza del 12 marzo 2020 - Deroga all'ordinanza del 30 gennaio 2020, recante Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus;
- *Decreto del 12 marzo 2020 - Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020;*
- *Circolare del 10 marzo 2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19: donazioni di sangue ed emocomponenti;*
- *Circolare del 10 marzo 2020 - Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e oncoematologici in corso di emergenza da COVID-19;*
- *Circolare del 09 marzo 2020 - COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso;*
- *Decreto del 02 marzo 2020 - Emergenza da coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;*
- *Circolare del 01 marzo 2020 - Incremento disponibilità posti letto de Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza;*
- *Circolare del 29 febbraio 2020 - Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da Covid-19;*
- *Documento del 28 febbraio 2020 - Definizione di "Paziente guarito da Covid-19" e di "Paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2";*
- *Circolare del 27 febbraio 2020 - Precisazioni in ordine all'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;*
- *Circolare del 27 febbraio 2020 - COVID-19. Aggiornamento*
Circolare del 27 febbraio 2020 - Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico;
- *Circolare del 25 febbraio 2020 - Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020;*

- *Ordinanza del 24 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria;*
- *Ordinanza del 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;*
- *Ordinanza del 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte;*
- *Ordinanza del 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto;*
- *Ordinanza del 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna;*
- *Ordinanza del 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia;*
- *Circolare del 22 febbraio 2020 - COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti;*
- *Ordinanza del Ministero della salute e Regione Veneto del 22 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- *Ordinanza del Ministero della salute e Regione Lombardia del 21 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- *Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 -Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;*
- *Circolare del 20 febbraio 2020 - COVID-2019: indicazioni per la gestione degli atleti che provengono da aree affette;*
- *Circolare del 08 febbraio 2020 - Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina;*
- *Circolare del 03 febbraio 2020 - Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico;*
- *Circolare del 01 febbraio 2020 -Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina;*
- *Circolare del 31 gennaio 2020 -Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e relativa gestione;*
- *Nota del 31 gennaio 2020 - Estensione delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo coronavirus (2019-NCoV) mediante la trasfusione di emocomponenti labili, Repubblica Popolare Cinese;*
- *Ordinanza del 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – n.CoV);*

del Ministero dell'Interno:

Circolari più recenti:

- *Circolare del 4 maggio 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure urgenti in materia di accesso al credito delle imprese;*
- *Circolare del 2 maggio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio ed efficaci fino al 17 maggio 2020;*
- *Circolare del 17 aprile 2020 - Polmonite da nuovo coronavirus (COVID – 19). Accoglienza donne vittime di violenza;*
- *Circolare del 14 aprile 2020 - DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19;*

- *Direttiva del 10 aprile 2020 - Emergenza Covid-19. Monitoraggio del disagio sociale ed economico e attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità;*
- *Circolare del 9 aprile 2020 - Emergenza COVID-19. Controlli in occasione delle prossime festività pasquali;*
- *Circolare del 31 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti;*
- *Circolare del 29 marzo 2020 - Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Organi accertatori delle violazioni delle misure statali;*
- *Circolare del 26 marzo 2020 - Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, di modifica del D.P.C.M. 22 marzo 2020;*
- *Circolare del 23 marzo 2020 - Misure riguardanti lo svolgimento delle attività produttive e gli spostamenti fra territori comunali diversi;*
- *Circolare del 21 marzo 2020 - Polmonite da nuovo coronavirus (COVID – 19). Accoglienza donne vittime di violenza;*
- *Circolare del 21 marzo 2020 - Iniziative riguardanti il settore della logistica e supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;*
- *Circolare del 18 marzo 2020 - Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- *Circolare del 14 marzo 2020 - Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19);*
- *Circolare del 12 marzo 2020 - Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19);*
- *Direttiva ai Prefetti del Ministro dell'Interno dell'8 marzo 2020 - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- *Circolare del 5 marzo 2020 - Polmonite da nuovo corona virus (2019-nCov);*
- *Circolare del 2 marzo 2020 - Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19);*
- *Circolare del 23 febbraio 2020 - Decreto-legge 22 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019”;*
- *Circolare del 22 febbraio 2020 - Polmonite da nuovo coronavirus (2019– nCoV) in Cina.*

Del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- *Ordinanza 27.11.2020 Ulteriori misure urgenti.*
- *Ordinanze/Circolari : 24.11, 7.10,12.8,24.7,16.7,9.7,18.6,1.6,29.5,22.5 per 2020.*
- *Decreto del 07 maggio 2020 - Proroga sospensione dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane nei giorni festivi del 10 e 17 maggio per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate;*
- *Decreto del 06 maggio 2020 - Riparto fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;*
- *Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 - Ripresa della piena operatività degli scali di Roma Ciampino e Firenze Peretola;*

- *Protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 24 aprile 2020 - Indicazioni operative volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri;*
- *Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della Salute n.173 del 22 aprile 2020 - Modifiche al Decreto n.153 del 12 aprile 2020;*
- *Decreto n. 164 del 15 aprile 2020 - Proroga alla sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti;*
- *Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della salute n. 153 del 12 aprile 2020 - Proroga al 3 maggio 2020 dell'efficacia dei Decreti già adottati per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19;*
- *Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della salute n. 145 del 3 aprile 2020 - Proroga al 13 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i Decreti già adottati con le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19;*
- *Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della salute del 28 marzo 2020 - Coronavirus: disposizioni stringenti per chi rientra in Italia Decreto n.127 del 24 marzo 2020;*
- *Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della salute n.125 del 19 marzo 2020 - Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera italiana, di bandiera estera e per i passeggeri e componenti dell'equipaggio delle navi in ingresso in Italia;*
- *Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della salute n.122 del 18 marzo 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19, ingresso in Italia di particolari categorie di persone fisiche e trasporti;*
- *Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della salute n.120 del 17 marzo 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19, entrata in Italia delle persone fisiche;*
- *Decreto n.118 del 16 marzo 2020 - Sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia;*
- *Decreto n.117 del 14 marzo 2020 - Riduzione e soppressione dei servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;*
- *Decreto n.116 del 14 marzo 2020 - Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario e soppressione dei servizi notturni;*
- *Decreto n.114 del 13 marzo 2020 - Riduzione dei servizi automobilistici interregionali;*
- *Decreto n.113 del 13 marzo 2020 - Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario;*
- *Decreto n.112 del 12 marzo 2020 -Razionalizzazione dei servizi di trasporto aereo;*
- *Decreto del 11 marzo 2020 - Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- *Decreto del 10 marzo 2020 - Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- *Decreto del 25 marzo 2020 - Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica;*
- *Decreto del 25 marzo 2020 - Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge;*

- *Decreto del 24 febbraio 2020 - Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 Ministero dello sviluppo economico;*
- *Decreto del 4 maggio 2020 - Modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;*
- *Circolare del 23 aprile 2020 - Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare;*
- *Direttiva del 15 aprile 2020 - Utilizzo delle risorse finanziarie destinate dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto-legge «Cura Italia» alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo;*
- *Decreto del 25 marzo 2020 - Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;*
- *Protocollo del 24 aprile 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;*
- *Circolare del 8 aprile 2020 - Indicazioni operative in tema di ammortizzatori sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- *Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2020 - Assegnazione somme Fsb, Formatemp;*
- *Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze del 28 marzo 2020 - Attribuzione dell'indennità in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19;*
- *Circolare del 27 marzo 2020 - Sistema dei servizi sociali - Emergenza Coronavirus*

Da altri Ministeri ed in particolare dal Ministero dell'Ambiente:

- *Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2020 - "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni" Sezione "Lavoro agile e COVID-19" del Dipartimento della funzione pubblica - Sezione "Nuovo Coronavirus" del Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca - Link utili, domande e risposte, normativa di riferimento e informazioni su strumenti e materiali per attivare la didattica a distanza;*
- *Provvedimenti in materia di contrasto e contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 del Ministero della Giustizia - Decreti, circolari, direttive e note per prevenire e fronteggiare l'emergenza Coronavirus negli uffici giudiziari e negli istituti penitenziari*

dalla Regione Lombardia:

- *Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;*
- *Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020;*
- *Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020;*
- *Ordinanza n.538 del 30 aprile;*
- *Ordinanza regionale n.528 dell' 11 aprile 2020;*
- *Ordinanza regionale n. 532 del 24 aprile 2020;*
- *Ordinanza regionale n.520 del 01 aprile 2020;*

Dall'Anci - Associazione nazionale comuni italiani :

- *Nota tecnica approfondimento - Sospensione termini di procedimenti amministrativi: edilizia, gare e contratti pubblici (articolo 103 DL 18/2020);*
- *Quaderno Operativo Anci n.22 - "L'organizzazione degli uffici in emergenza Covid-19: servizi indifferibili, lavoro agile semplificato nuovi permessi e congedi";*
- *Nota di indirizzo n.1 su Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 30 marzo 2020;*
- *Nota su prime indicazioni sulla applicazione dell'Ocdpc n. 655 del 23/3/2020;*
- *Protocollo d'intesa tra Ancc-Coop, Anci e Dipartimento della Protezione Civile del 20 marzo 2020;*
- *Nota lettura del 18 marzo 2020 sulle principali norme di interesse degli Enti locali - Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18;*
- *Nota n.1 del 25/02/2020 - Firma congiunta Presidente Anci Antonio Decaro e Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli;*
- *Sospensione termini di procedimenti amministrativi: edilizia, gare e contratti pubblici (articolo 103 DL 18/2020)*

Dall'Istituto Superiore di Sanità:

- *Linee guida del 14 marzo 2020.*